

Codice A1817A

D.D. 17 ottobre 2018, n. 3341

**L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Richiedente: "Consorzio Alpeggi Massiola - Colle Falchero".
Autorizzazione lavori per variante in area soggetta a vincolo idrogeologico. Progetto:
"Realizzazione pista forestale loc. "Alpe Pero" in Comune di Massiola (VB). PSR 2014/2020 -
Operazione 4.3.4.**

Preso atto:

- dell'istanza del Consorzio Alpeggi Massiola – Colle Falchero tendente ad ottenere l'autorizzazione alle modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione della pista forestale in località Alpe Pero sulle superfici di cui ai fogli e mappali vari del Catasto del Comune di Massiola (VB) interamente soggette a vincolo idrogeologico, lavori già autorizzati con D.D. di questo Settore n.2351 del 09.09.2016 e finanziati con fondi europei relativi al PSR 2014/2020 Operazione 4.3.4;
- della richiesta di variante prot.n.34988 in data 30/07/2018;
- della richiesta di integrazioni in data 21.08.2018 prot, SIAP n.137457 e della successiva ricezione delle medesime in data 31.08.2018 prot. SIAP n. 142444;
- che ai sensi della D.G.R. 06/02/2017, n. 23-4637 che riporta "L.R. 4/09 art.19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso ed approvazione dei criteri e modalità per la compensazione "le trasformazioni delle aree boscate in altra destinazione d'uso sono soggette a compensazione ad eccezione dei casi di esclusione previsti all'art.19 comma 7. Nella fattispecie la realizzazione di viabilità forestale in aree non servite è esclusa dall'obbligo di compensazione ai sensi dell'art.19 comma 7 lettera d bis).
Ai sensi della medesima D.G.R. almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata allo scrivente Settore l'autocertificazione e atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 redatta come previsto nell'allegato 1 della DGR punto 2 "Autorizzazioni" utilizzando il modello predisposto.
- che ai sensi della L.R.45/89 trattandosi di opere di valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio si deroga al pagamento del deposito cauzionale (art.8) ed all'eventuale versamento del corrispettivo del rimboschimento (art.9) come previsto anche dall'art.19 comma 4 bis della l.r.4/2009.

A seguito delle istruttorie tecniche eseguite da questo Settore con il contributo del Settore Geologico per gli aspetti nivologico-valanghivi, si ritiene che l'intervento richiesto sia autorizzabile con le prescrizioni di seguito riportate;

1. il taglio degli alberi dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione del tracciato e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovrà precedere i movimenti di terra;
2. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimoli in canali e corsi d'acqua in genere o ad ostruzione di vie di accesso pedonali;

3. poichè in base al “Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2015-2019” l’intervento ricade in un’area a priorità alta di intervento, qualora il materiale di risulta dal taglio degli alberi non venga completamente allontanato dalla zona di intervento dovrà essere trattato secondo le prescrizioni contenute nel suddetto piano per ridurre il rischio di incendio;
4. particolare attenzione dovrà essere fatta per evitare il rotolamento di sassi a valle sia durante che a fine lavori;
5. in corso d’opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018. Tali verifiche e, se
6. del caso, l’eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
7. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al Gruppo Carabinieri Forestale competente per territorio e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
8. Ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 2 della Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 la strada agro-silvo-pastorale di cui alla presente è interdetta al passaggio dei veicoli a motore, sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;
9. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo dovranno essere individuate in luoghi idonei e lontano dagli impluvi;
10. per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere al termine dei lavori di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
11. qualora si verifichi un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea sulle scarpate che verranno rinverdite, gli interventi di semina dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che non si otterrà un completo attecchimento delle sementi;
12. per la realizzazione delle palificate (semplici o doppie) si dovrà utilizzare legname durabile privo di difetti e scortecciato con diametro non inferiore a 20 cm; nelle palificate semplici dovranno essere messe a dimora 20-30 talee e 5 piantine radicate al metro lineare; nelle palificate ad una e doppia parete il numero di talee dovrà essere di 100 e di 5 piantine radicate al metro quadro;
13. le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie di provenienza locale adatte alle condizioni bio-ecologiche della zona di intervento; in particolare per le opere di ingegneria naturalistica il salix caprea indicato nelle integrazioni ricevute dovrà essere utilizzato solo come piantina radicata e non come talea; il materiale dovrà risultare allo stato verde e di taglio fresco, tale da garantire il ripollonamento e con diametro di ampiezza compresa tra 3 e 5 cm e lunghezza non inferiore a 50 cm; qualora si verifichi un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea o un mancato o parziale attecchimento delle talee e piantine inserite nelle opere di ingegneria naturalistica, gli interventi di semina e di messa a dimora dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che le opere a verde previste non risulteranno pienamente attecchite; le opere realizzate dovranno essere regolarmente mantenute prevedendo una ceduzione almeno annuale dei salici inseriti nelle palificate ;
14. per la realizzazione di tutte le opere, compresa la viabilità di servizio, scavi e riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile, e in corso d’opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento di materiale roccioso o legnoso a valle;
15. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una

valutazione dell'entità della variante;eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi dei proprietari o possessori o conduttori dei fondi serviti, nonché dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali o accedere a strutture agrituristiche;

16. Il divieto di passaggio di cui al punto precedente, ai sensi del comma 7 dell'art. 2 della suddetta Legge Regionale, dovrà essere reso pubblico mediante affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante gli estremi della presente legge.

tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 9.8.89, n. 45;

VISTA la legge regionale 26.04.2000 n. 44 art.63;

VISTA la legge regionale 8.7.2008 n. 23;

VISTA la legge regionale 10.2.2009 n. 4 art. 19;

VISTA la Circolare PGR n. 3 AMB del 31/08/2018;

VISTA la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 art. 19 e il Regolamento Forestale di attuazione dell'articolo 13 della medesima legge;

VISTA la legge regionale 29/10/2015, n. 23, art. 8;

VISTA la D.G.R. 23/12/2015, n. 1-2692 ;

VISTO il D.P.G. r. del 23/01/2017 n. 2/R;

VISTA la D.G.R. 06/02/2017, n. 23-4637 ;

VISTA la D.D. del Settore foreste n. 368 del 07/02/2018;

IL RESPONSABILE

determina

DI AUTORIZZARE ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45, il Consorzio Alpeggi Massiola – Colle Falchero con sede in via alle Cascine, 15 - 28895 Massiola (VB) - ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione della variante pista forestale in località “ Alpe Pero” sulle superfici di cui ai fogli e mappali vari del Catasto del Comune di Massiola (VB) interamente soggette a vincolo idrogeologico, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto, allegato all'istanza, conservato agli atti di questo Settore e secondo le prescrizioni sopra riportate e che si richiamano integralmente;

La presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e

non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità (art.1 comma 3).

Per tanto al fine di evitare che si creino condizioni di rischio per la pubblica incolumità **si suggerisce** di prevedere la limitazione di utilizzo della pista forestale a periodi di assenza del manto nevoso con l'eventuale chiusura al transito, durante l'innevamento, evidenziata da cartelli che avvisino chiaramente del pericolo.

Contestualmente alla costruzione della pista **si consiglia** altresì di realizzare un rimboscimento (non meno 1000 piante /ha) a monte delle sezz. 43-47 e 20-25 per diminuire il rischio di scivolamento di masse nevose sul tracciato.

DI STABILIRE che i lavori dovranno essere ultimati entro i termini fissati dall'autorizzazione al finanziamento della pista con riferimento all'Operazione 4.3.4 del PSR 2014/2020..

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal Codice del Processo Amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Il funzionario estensore
Mauro Sergio Alesiani

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Geol.Ing. Mauro SPANO'